



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Multirischi Imprese Edili

Macchinari e Attrezzature di cantiere

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

Sezione Macchinari e Attrezzature di Cantiere

Area Riservata pag. 4

1 - Glossario pag. 4

2 - Condizioni Sezione Macchinari e Attrezzature di cantiere pag. 6

3 - Condizioni che regolano il caso di sinistro pag. 8

4 - Condizioni particolari (sempre operanti) pag. 11

5 - Condizioni particolari (valide solo se espressamente richiamate) pag. 12

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

Multirischi Imprese Edili - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

Garanzia o Bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta sul simplo di polizza)	Rif.to (art.)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
SEZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE DI CANTIERE				
Beni assicurati di Categoria 1	5	10% minimo Euro 2.500,00		
Beni assicurati di Categoria 2		10% minimo Euro 5.000,00		
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CASO DI SINISTRO				
Determinazione del Danno	10			fino al 20% di insufficienza di somma assicurata
Anticipo indennizzi	15			acconto pari al 50% dell'importo indennizzabile pari almeno a Euro 100.000,00

1 - Glossario

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Beni Assicurati

Macchinari operativi e attrezzature di cantiere come da categorie di seguito indicate:

- CATEGORIA 1

Appartengono a questa categoria:

- baraccamenti di cantiere;
- attrezzature per preparazione di conglomerati e calcestruzzo (dosatori, impastatori, nastri trasportatori, sili, betoniere, e simili);
- attrezzature per strutture ausiliarie e servizi (ponteggi, compressori, casseforme, trasformatori, pompe, gruppi elettrogeni, e simili).

- CATEGORIA 2

Appartengono a questa categoria:

- macchinari per lavorazioni stradali e posa condutture (rulli compressori, fresatrici, finitrici, pavimentatrici, posatubi, vibratori, compattatori, e simili);
- macchine movimento terra gommate e/o cingolate (escavatori, ruspe, terne, bulldozer, pale, dumper, miniescavatori, minipale, motolivellatrici, e simili);
- macchinari o attrezzature per il sollevamento e la perforazione (gru a torre, battipali, trivelle, sollevatori telescopici, e simili).

Consumatore

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Franchigia

Importo che viene detratto dall'indennizzo/risarcimento per ciascun sinistro.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Impresa

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali coassicuratrici.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Scoperto

La quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

2 - Condizioni Sezione Macchinari e Attrezzature di Cantiere

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa previo il pagamento del premio convenuto ed anticipato indennizza, nei limiti e con le modalità che seguono, i danni materiali e diretti verificatisi per cause accidentali ai beni assicurati descritti nella specifica clausola riportata in polizza, presenti nei cantieri o luoghi di lavoro dell'Assicurato durante il periodo coperto dall'assicurazione.

Art. 2 - Esclusioni

L'Impresa non è obbligata ad indennizzare:

- a) i guasti meccanici od elettrici;
- b) i danni derivanti dalle operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei cantieri/luoghi di lavoro ai fini della realizzazione delle opere, nonché i danni verificatisi comunque al di fuori;
- c) i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente o al blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;
- d) i danni a natanti, aeromobili nonché ai macchinari od attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;
- e) i danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore od il costruttore;
- f) i danni a macchinari od attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;
- g) i danni derivanti dalle operazioni di montaggio, collaudo, smontaggio;
- h) i danni dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- i) i danni causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, e limitatamente ai danni di furto, causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- j) i danni di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- k) i danni verificatisi in occasione di inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico di neve, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- l) i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- n) i danni ai beni assicurati che rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi: l'assicurazione per tali beni si intende sospesa a decorrere dalle ore 24 del 30° giorno;
- o) i danni ai beni assicurati dati in locazione o noleggio a terzi;
- p) i mezzi targati iscritti al P.R.A.

Art. 3 - Somma assicurata

La somma assicurata per ciascun bene assicurato deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di un ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della somma.

Art. 4 - Furto di attrezzature e macchinari operativi di cantiere

La garanzia è operante a condizione che:

- l'area del cantiere sia delimitata per tutto il suo perimetro in modo da consentire l'asportazione dall'area stessa dei Beni Assicurati, solo tramite scasso di palizzate, recinzioni o simili mezzi di delimitazione dell'area, o cancelli chiusi da serrature e/o lucchetti;
- i mezzi semoventi siano chiusi a chiave, con i finestrini alzati quando esistenti;
- le chiavi di avviamento dei mezzi non vengano lasciate a bordo o nelle serrature dei mezzi stessi, ma restino in possesso degli addetti dell'Assicurato o custodite in locale con presenza di addetti;
- durante le ore notturne di chiusura del cantiere, le chiavi dei mezzi devono essere custodite altrove, o se all'interno del cantiere in locali chiusi a chiave.

Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei Beni Assicurati è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto totale degli stessi.

Sono esclusi dall'assicurazione merci, bagaglio, indumenti ed ogni altro oggetto.

Art. 5 - Franchigia e/o Scoperto

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per ogni sinistro:

- PER BENI ASSICURATI DI CATEGORIA 1: di uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile ai termini di polizza, con un minimo di Euro 2.500,00;
- PER BENI ASSICURATI DI CATEGORIA 2: di uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile ai termini di polizza, con un minimo di Euro 5.000,00.

3 - Condizioni che regolano il caso di sinistro

Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, oltre a quanto previsto all'art. 2 – "Assicurazioni presso diversi assicuratori" delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese comprese quelle per i guasti alle cose assicurate prodotte dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare il danno, sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) in caso di evento di sospetta origine dolosa fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno (senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna), oppure fino alle rilevazioni dei danni se il benessere è comunicato dall'Impresa;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 7 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto al pagamento di quanto dovuto ai sensi di polizza.

Art. 8 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 9 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) Verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- d) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- e) Procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono comunque validi per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente al diritto contrattuale circa l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 10 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

- a) Nel caso di danno riparabile:
 - 1) Stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
 - 2) Stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
 - 3) Stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in a) 2) quello stimato come in a) 3).

- b) Nel caso di danno non riparabile:
 - 1) Stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
 - 2) Stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
 - 3) Stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in b) 2) quello stimato come in b) 3).

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2) sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b) 2).

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verificino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie e/o scoperti fissati in polizza.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite dal sinistro.

Art. 11 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia e/o scoperto.

Art. 12 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 13 - Titorietà dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza, non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 14 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. **Se è stata aperta una procedura giudiziale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2 punto i).**

Art. 15 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, anche il pagamento dell'anticipo sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorrono i casi previsti dall' Art 2 – "Esclusioni" punto i).

L'obbligazione dell'Impresa verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di pagamento dell'anticipo.

4 - Condizioni Particolari (sempre operanti)

Art. 16 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne comunicazione all'Impresa appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato restituisca all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece l'Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo di indennizzo riscosso dall'Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di comunicazione del sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 17 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro ed eventuale reintegro dei capitali

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'anno assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Il Contraente può inoltrare richiesta di reintegro dei capitali assicurati per un importo uguale a quello del danno indennizzato, e l'Impresa si avvale della facoltà di concedere o meno tale reintegro.

Qualora concesso, il Contraente si impegna a versare il corrispettivo rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

Nel caso di più sinistri nello stesso periodo di assicurazione, tale reintegro è ammesso per un importo complessivo non superiore alla somma assicurata.

Qualora a seguito del sinistro stesso l'Impresa decidesse invece di recedere dalla polizza, metterà a disposizione del Contraente la parte di premio imponibile non goduto, calcolato sulle somme assicurate rimaste in essere.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà dell'Impresa di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5 - Condizioni Particolari

(valide solo se espressamente richiamate)

1 - Garanzia limitata - Opzione 1

Ferme le esclusioni presenti all'art. 2 delle Condizioni generali di Assicurazione della presente Sezione, a parziale deroga, **l'Impresa NON risponde dei danni da furto e/o rapina.**

2 - Garanzia limitata - Opzione 2

Ferme le esclusioni presenti all'art. 2 delle Condizioni generali di Assicurazione della presente Sezione, a parziale deroga, **l'Impresa NON risponde dei danni da furto e/o rapina, eventi atmosferici ed eventi sociopolitici intendendosi per tali: tumulto popolare, occupazione militare, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio e atti vandalici o terroristici aventi movente politico, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni.**

3 – Primo Rischio Assoluto

In deroga all'art. 10 l'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè l'Impresa corrisponde l'indennizzo fino a concorrenza delle predette somme assicurate senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058360-MCA-EDZ-0119 - MULTIRISCHI IMPRESE EDILI - MACCHINARI E ATTREZZATURE DI CANTIERE